

Monitoraggio parlamentare e normativo per l'*Information and Communication Technology*

(9 aprile 2020)

Decreto-legge Cura Italia

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. #Cura Italia), ha iniziato l'iter di conversione (A.S, n. 1766) al Senato ove il 9 aprile 2020 è stata votata la fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1766. Dopo l'esame del Senato il disegno di legge di conversione sarà trasmesso alla Camera dei deputati per l'esame da parte di quel ramo del Parlamento. Il decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro il 16 maggio 2020.

Non essendo possibile nel momento in cui viene redatto questo articolo dar conto dell'emendamento del Governo sul quale è stata votata la fiducia, si riporta di seguito una breve illustrazione delle norme di maggior diretto interesse del decreto-legge approvato dal Governo.

Titolo I - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici (art. 5)

Il Commissario Straordinario, avvalendosi di Invitalia, è autorizzato a erogare finanziamenti a fondo perduto o contributi in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, per assicurarne l'adeguata fornitura nel periodo di emergenza del COVID-19. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il Commissario straordinario definisce e avvia la misura entro 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto. I finanziamenti sono autorizzati anche per le aziende che mettono a disposizione mascherine chirurgiche o mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità - come previsto dal DL Coronavirus-bis.

Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (art. 15)

Limitatamente al periodo di emergenza, è possibile produrre, importare e immettere in commercio le mascherine chirurgiche, anche in deroga alle disposizioni in materia. Coloro che provvederanno a tale fornitura devono autocertificare la conformità del prodotto alle norme su standard di sicurezza. L'ISS provvede a valutare entro tre giorni dall'autocertificazione.

Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività (art. 16)

Con specifico riguardo alla tipologia di lavoratori che non sono nelle condizioni oggettive di poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro nell'esercizio della loro attività si prevede, sino allo stato di emergenza, la possibilità che vengano utilizzati quali dispositivi di mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Viene consentito fino al termine dell'emergenza l'uso di mascherine filtranti anche prive del marchio CE.

Titolo II - Misure a sostegno del lavoro

Capo I - Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19)

Si prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di assegno ordinario, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa conseguente all'emergenza sanitaria, da parte di lavoratori dipendenti già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e Fondi di solidarietà). I datori di lavoro possono avanzare la richiesta per un periodo massimo di nove settimane entro il mese di agosto 2020. Sono previste procedure semplificate in deroga alla normativa vigente, escludendo il versamento del contributo addizionale.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (art. 20)

Le aziende con trattamento di integrazione salariale straordinario in corso possono presentare domanda per sostituirlo con trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. Infatti le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 (trattamento ordinario di integrazione salariale) sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora venga raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)

I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale, con in corso un assegno di solidarietà salariale, possono presentare domanda di assegno ordinario, per un periodo non superiore a nove

settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga (art. 22)

L'articolo introduce una forma di tutela residuale per i datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Sono esclusi dall'applicazione di tali disposizioni i datori di lavoro domestico. Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa indicati. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Capo II - Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19 (art. 23)

Si prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo non superiore a quindici giorni con corresponsione di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito. Per i genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni il diritto di astenersi dal lavoro per i periodi di sospensione delle attività delle scuole, senza una indennità, con divieto di licenziamento.

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 24)

La disposizione prevede un incremento di dodici giorni del numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa, limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020.

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26)

Per i lavoratori del settore privato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuto al COVID-19 viene equiparato ai fini del trattamento economico ai periodi di malattia, e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. In deroga alla normativa vigente gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato.

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27)

È riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L'indennità viene erogata dall'INPS nel limite di spesa di 203,4 milioni per l'anno 2020.

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34)

Dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 sospensione di diritto dei termini di decadenza e prescrizione delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38)

Si prevede per il mese di marzo 2020 un'indennità di 600 euro per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo che abbiano 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, privi di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Disposizioni in materia di lavoro agile (art. 39)

Fino al 30 aprile 2020 sono accolte con priorità le istanze per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità.

Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43)

Si prevede un trasferimento di 50 milioni di euro da INAIL a Invitalia, da erogare alle imprese per acquisto dispositivi sicurezza individuale.

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44)

Istituisce un "Fondo per il reddito di ultima istanza", con limite di spesa a 300 milioni di euro per l'anno 2020, volto a garantire il riconoscimento di una indennità ai lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno ridotto o sospeso la loro attività a causa dell'emergenza. I criteri di priorità e modalità di attribuzione sono demandati ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)

È precluso per 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti. Durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49)

Si prevedono ulteriori interventi del Fondo di garanzia PMI, rispetto a quanto già previsto nell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, tra cui: la gratuità della garanzia del Fondo; l'innalzamento dell'importo massimo garantito a 5 milioni di euro; innalzamento percentuale massima di garanzia (80% diretta, 90% in controgaranzia); l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito. I contributi al Fondo PMI sono erogabili anche da soggetti privati. Gli operatori di microcredito iscritti nell'apposito elenco del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal Testo unico bancario e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB (art. 51)

Si prevedono alcune misure volte a prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)

E' incentivata la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale difficoltà.

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (art. 56)

La misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la crisi produttiva connessa con l'epidemia. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le imprese (le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia) possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (art. 57)

Per supportare la liquidità si prevede che: le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti possano erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese; che la Cassa depositi e prestiti possa supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio; che lo Stato possa concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti e a condizioni di mercato.

Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81 (art. 58)

Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente. In sostanza la disposizione prevede la sospensione dei rimborsi delle rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati del “fondo 394” gestito da Simest Spa, destinato al sostegno dell'internazionalizzazione dell'export.

Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)

La disposizione proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020.

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61)

Si estende la sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi già prevista nel decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, fino al 30 aprile per una serie di soggetti, tra cui soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 (soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro) e 3 (sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza), nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

L'articolo prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria. Il premio è attribuito in via automatica dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostenuti d'imposta (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto della compensazione (articolo 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Si introduce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66)

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro finalizzate a finanziare interventi di contenimento dell'emergenza spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)

Sono sospesi i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

Sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

Titolo V - Ulteriori disposizioni

Capo I - Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19

Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese (art. 72)

Istituzione di un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione, tra i quali il piano straordinario di sostegno al *Made in Italy* realizzato tramite l'ICE, le dotazioni delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero, il capitolo "internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale" dello stato di previsione del MAECI.

Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese (art. 75)

Si prevede la semplificazione delle procedure di acquisto dei servizi informatici in *cloud*, anche basati sul modello *software as a service* (SaaS). Si consente alle amministrazioni fino al 31 dicembre 2020 di ricorrere ad una procedura rapida e semplificata di acquisto di beni e servizi informatici e si servizi di connettività mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una PMI e una *start-up* innovativa. Gli atti di avvio delle procedure di acquisto devono essere trasmessi al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali acquisti devono essere coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19 (art. 76)

Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti per l'attuazione delle misure di innovazione tecnologica e digitalizzazione.

Con decreto del Presidente del Consiglio, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.

Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo (art. 80).

Stanziati ulteriori 400 milioni per la finalizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di Accordi di programma e Accordi di sviluppo.

Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020 (art. 81)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso.

Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche (art. 82)

Fino al 30 giugno 2020 al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche si prevede che: le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendano misure e svolgano ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi; le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottino tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza; le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dalle unità di crisi regionali; le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico siano imprese di pubblica utilità e assicurino interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali (art. 87).

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (art. 89)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura (art. 90)

Si prevede la destinazione della quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per "copia privata" al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto anche del reddito dei destinatari.

Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone (art. 92)

Si prevede la sospensione della tassa di ancoraggio e dei canoni dovuti all'Autorità portuale. Si prevede inoltre l'automatico differimento di trenta giorni, senza l'applicazione di interessi, di tutti i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 aprile 2020. Si autorizza la fino al 31 ottobre 2020 la circolazione di veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020.

Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 99)

Si prevede l'autorizzazione per la Protezione Civile ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni per l'emergenza. Si prevede inoltre la possibilità di utilizzare la procedura dell'affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per l'acquisizione di forniture e servizi, da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale.

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (art. 104)

Proroga fino al 31 agosto 2020 della validità di documenti di riconoscimento e identità scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n.6 del 2020. Viene esclusa la validità ai fini di espatrio.

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 106)

Si prevede che le assemblee ordinarie delle società possano essere convocate entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale (art. 108)

Fino al 30 giugno 2020, in relazione agli invii raccomandati, invii assicurati e distribuzione dei pacchi la consegna si effettua mediante il preventivo accertamento della presenza del destinatario o persona abilitata al ritiro, senza raccogliere la firma ma con immissione dell'invio nella cassetta postale. È richiesta invece la firma dell'operatore postale sui documenti di consegna che accertano tale modalità di recapito. Si stabilisce fino al 31 maggio 2020 una riduzione del 30 per cento delle somme dovute per le violazioni per le quali il codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria se il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione.

Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113)

Si prevede la proroga al 30 giugno 2020 per alcuni termini di adempimenti in materia di rifiuti: presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD); presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli; presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate; versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Termini riorganizzazione Ministeri (art. 116)

Si prevede la proroga di tre mesi dei termini previsti per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020.

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 117)

Si prevede la proroga degli attuali membri di AGCOM, in scadenza il 31 marzo, fino a 60 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali (art. 118)

Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante Privacy, in scadenza il 31 marzo 2020, sono prorogati fino a 60 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.

Piattaforme per la didattica a distanza (art. 120)

Vi è uno stanziamento per ulteriori 85 milioni di euro nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso. Le scuole si approvvigionano di tali strumenti mediante convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico "MEPA", salvi casi di impossibilità in cui possono derogare al Codice dei contratti pubblici. Il Fondo è ripartito tra le scuole mediante decreto del Ministro dell'istruzione.

Per visualizzare i testi si rinvia al sito *web* del Senato:

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52873_testi.htm